



Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 1a Sistemi d'informazione
(art. 96 e 99a–102 LAsi; art. 2 LSISA²)

¹ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006³;
- b. banca dati Kompass;
- c. amministrazione dei prestiti;
- d. banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);
- e. banca dati sui casi medici;
- f. banca dati Aiuto individuale al ritorno;
- g. sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);
- h. sistema d'informazione AURORA conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁴ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri;
- i. banca dati sul pool d'interpreti (DOPO);

¹ RS 142.314

² LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

³ RS 142.513

⁴ RS 142.281

j. strumento di gestione dei termini (tool FM).

² Partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 11 Eurodac

¹ Eurodac contiene i dati di cui all'allegato 1.

² Per i seguenti gruppi di persone, a contare dalla comunicazione dei dati biometrici a Eurodac la durata di conservazione dei dati Eurodac è di:

- a. richiedenti l'asilo, dieci anni;
- b. persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni;
- c. persone alle quali è rifiutata l'ammissione nel quadro di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni;
- d. persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni;
- e. persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, cinque anni.

³ I dati delle persone registrate come persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati per l'intera durata della concessione della protezione.

⁴ I dati biometrici rilevati ai fini dell'esecuzione di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

- b. immagini del volto.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a sei anni accompagnati da un genitore.

² *Abrogato*

Art. 6a, rubrica

Comunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublinto
(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

Art. 6b Comunicazione di dati prima del trasferimento nello Stato Dublinto competente

¹ Prima del trasferimento di un richiedente l'asilo nello Stato Dublinto competente, la SEM deve comunicare i seguenti dati tramite la linea di comunicazione elettronica secondo l'articolo 18 del regolamento (CE) 1560/2003⁵:

- a. i dati personali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1560/2003; e
- b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all'allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell'assistenza medica e del trattamento medico.

² La procedura è retta dagli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2024/1351⁶ e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.

Art. 6c Registrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato Dublinto

I dati di cui all'articolo 6b capoverso 1 lettera b sono registrati nel sistema d'informazione eRetour. Vanno cancellati al massimo dodici mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera o dopo la constatazione del suo passaggio alla clandestinità.

Art. 6d Comunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublinto

¹ I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² Per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare dati personali Eurodac a uno Stato non-Dublinto, purché:

- a. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/1358⁷; e

⁵ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 118/2014, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.

⁶ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

⁷ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a

b. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.

³ Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell'esame di una domanda d'asilo, dell'accertamento dell'identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente, o dell'applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/1351⁸:

- a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;
- b. sesso;
- c. data, luogo e Paese di nascita;
- d. nazionalità;
- e. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:
 1. tipo e numero del documento di viaggio,
 2. data di scadenza,
 3. autorità di rilascio,
 4. Paese di rilascio;
- f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

⁴ Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:

- a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:
 1. data di rilevamento,
 2. data di comunicazione a Eurodac;
- b. i seguenti dati relativi all'interessato:
 1. Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine,
 2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l'identificazione, accompagnata da un'indicazione della sua autenticità,
 3. luogo e data dell'eventuale sbarco;
- c. identificativo utente dell'operatore.

fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 3.

Art. 11 Esperto in dattiloscopia
(art. 102a^{quinquies} LAsi)

¹ La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 102a^{ter} capoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in dattiloscopia dei servizi competenti per l'identificazione biometrica dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

² In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l'identificazione biometrica. L'esperto in dattiloscopia procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM.

³ Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM:

- a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e
- b. ne informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.

⁴ Se dalla verifica emerge che le impronte digitali corrispondono, la SEM informa l'Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.

⁵ I servizi competenti per l'identificazione biometrica esaminano inoltre le impronte digitali, se:

- a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublin e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
- b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

Art. 11a Esperto in immagini del volto
(art. 102a^{quinquies} LAsi)

¹ La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 102a^{quinquies} capoverso 2 LAsi è affidata a un esperto in immagini del volto dei servizi competenti per l'identificazione biometrica di fedpol.

² In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l'identificazione biometrica. L'esperto in immagini del volto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM.

³ Se dalla verifica emerge che le immagini del volto non corrispondono, la SEM:

- a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e
- b. ne informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.

⁴ Se dalla verifica emerge che le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l'Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.

⁵ I servizi competenti per l'identificazione biometrica esaminano inoltre le immagini del volto, se:

- a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
- b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

⁶ Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l'immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.

Art. 11b Diritto della persona interessata di accedere ai dati

¹ Il diritto d'accesso è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020⁹ sulla protezione dei dati.

² La SEM tratta le domande d'accesso.

Art. 11c Diritto della persona interessata alla rettifica, all'integrazione o alla cancellazione dei dati

¹ La procedura relativa all'esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati Eurodac è retta dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁰.

² La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

Art. 11d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac

¹ Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati. Per quest'ultimo funge da referente nazionale.

² L'IFPDT è l'autorità nazionale di vigilanza secondo gli articoli 43 paragrafo 9, 44 e 47 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358¹¹. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Art. 11e Registrazione audio nella procedura Dublino

(art. 26 cpv. 3^{quater} LAsi)

¹ La registrazione audio del colloquio di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351¹² serve:

⁹ RS 235.1

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6c cpv. 2 lett. a.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6c cpv. 2 lett. a.

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 3.

- a. come mezzo probatorio in caso di dubbi in merito alle affermazioni rilasciate dal richiedente l'asilo durante il colloquio;
- b. per l'esecuzione di un controllo qualitativo dei rapporti d'audizione da parte della SEM.

² La registrazione audio è registrata temporaneamente quale file digitale su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Le registrazioni audio incomplete o difettose non sono registrate temporaneamente sul server del DFGP.

³ Sono autorizzati a trattare i dati personali contenuti in una registrazione audio unicamente i collaboratori:

- a. della SEM competenti per compiti connessi alla procedura d'asilo o per il controllo di qualità di cui al capoverso 1 lettera b;
- b. del Tribunale amministrativo federale che si occupano della procedura di ricorso contro una decisione sull'asilo; la SEM garantisce al Tribunale amministrativo federale, su sua richiesta, un accesso sicuro alle registrazioni audio registrate temporaneamente sul server del DFGP.

⁴ Il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale può chiedere di ascoltare la registrazione audio sul posto. Se il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale si avvale di tale diritto, la SEM comunica il luogo e la data previsti a tal fine. È vietato trasmettere il file digitale in qualsivoglia forma per assecondare questa richiesta.

⁵ Se la registrazione audio è incompleta o difettosa, il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale può richiedere un nuovo colloquio. Se il richiedente l'asilo non presenta una tale richiesta, il rapporto d'audizione è determinante.

⁶ La registrazione audio è cancellata dal server del DFGP non appena:

- a. la decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi passa in giudicato;
- b. si conclude la procedura di determinazione dello Stato Dublino competente tramite procedura d'asilo nazionale.

II

Gli allegati 1 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

Allegato 1
(art. 1/ cpv. 1)

Dati del sistema Eurodac

1. Dati del settore dell’asilo

Richiesta di protezione internazionale (CAT 1)

dati relativi alle impronte digitali
immagine del volto
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte
cittadinanza o cittadinanze
data di nascita
luogo di nascita
Stato membro d’origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2024/1358 ¹³ , la data della domanda corrisponde alla data inse- rita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente
sessu
ove disponibili, tipo e numero del documento di identità o di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza di tale documento
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un’indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro docu- mento che faciliti l’identificazione del cittadino di paese terzo o dell’apolide ac- compagnato da un’indicazione della sua autenticità
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine
data di rilevamento dei dati biometrici
data della trasmissione dei dati all’Eurodac
identificativo utente dell’operatore
lo Stato membro competente nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, 2 o 3 del regolamento (UE) 2024/1358
lo Stato membro di ricollocazione conformemente all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358
nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2024/1358: la data di arrivo dell’interessato in seguito al buon esito del trasferi- mento

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6c cpv. 2 lett. a.

nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2024/1358: la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2024/1358: la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2024/1358: la data in cui l'interessato è stato allontanato dal territorio degli Stati membri o lo ha lasciato
nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1358: la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento
il fatto che un visto è stato rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base al controllo di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ¹⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio o in base a un esame a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 ¹⁵ , se si verifica una delle seguenti circostanze: la persona interessata è armata; la persona interessata è violenta; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 ¹⁶ ; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI ¹⁷
se il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro: il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta
il fatto che, a seguito di un esame di una domanda nella procedura di frontiera, una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza o una decisione che dichiara la do-

¹⁴ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

¹⁵ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

¹⁶ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

¹⁷ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

manda implicitamente o esplicitamente ritirata siano divenuti definitivi sia passata in giudicato
il fatto che sia stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione

Richiesta di partecipazione a un programma di ammissione di gruppi di rifugiati (CAT 7)

dati relativi alle impronte digitali
immagine del volto
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte
cittadinanza o cittadinanze
data di nascita
luogo di nascita
Stato membro d'origine, luogo e data di registrazione
sex
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine
data di rilevamento dei dati biometrici
data della trasmissione dei dati all'Eurodac
identificativo utente dell'operatore
se del caso, la data della decisione relativa al riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale
se del caso, la data del rifiuto dell'ammissione e i motivi per i quali l'ammissione è stata rifiutata
se del caso, la data dell'interruzione della procedura di ammissione

Dati rilevati di persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati (CAT 8)

dati relativi alle impronte digitali
immagine del volto
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte
cittadinanza o cittadinanze

data di nascita
luogo di nascita
Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione
sex
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine
data di rilevamento dei dati biometrici
data della trasmissione dei dati all'Eurodac
identificativo utente dell'operatore
data del riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale

2. Dati rilevati e disponibili del settore degli stranieri

Attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen (CAT 2)

dati relativi alle impronte digitali
immagine del volto
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte
cittadinanza o cittadinanze
data di nascita
luogo di nascita
Stato membro d'origine, luogo e data del rintraccio
sex
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine

data di rilevamento dei dati biometrici
data della trasmissione dei dati all'Eurodac
identificativo utente dell'operatore
la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato
lo Stato membro di ricollocazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358 ¹⁸
il fatto che sia stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ¹⁹ , se si verifica una delle seguenti circostanze: la persona interessata è armata; la persona interessata è violenta; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 ²⁰ ; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. ²¹

Persone rintracciate in situazione di soggiorno irregolare (CAT 3)

dati relativi alle impronte digitali
immagine del volto
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte
cittadinanza o cittadinanze
data di nascita
luogo di nascita
Stato membro d'origine, luogo e data del rintraccio
sessu

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6c cpv. 2 lett. a.

¹⁹ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

²⁰ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

²¹ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine
data di rilevamento dei dati biometrici
data della trasmissione dei dati all'Eurodac
identificativo utente dell'operatore
la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato
nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento
il fatto che sia stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna a seguito degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ²² o a seguito di un controllo di sicurezza effettuato al momento del rilevamento dei dati biometrici di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358 ²³ , se si verifica una delle seguenti circostanze: la persona interessata è armata; la persona interessata è violenta; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 ²⁴ ; vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI ²⁵

²² Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6c cpv. 2 lett. a.

²⁴ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

²⁵ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

Persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (CAT 9)

dati relativi alle impronte digitali
immagine del volto
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte
cittadinanza o cittadinanze
data di nascita
luogo di nascita
Stato membro d'origine, luogo e data dello sbarco
sexso
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine
data di rilevamento dei dati biometrici
data della trasmissione dei dati all'Eurodac
identificativo utente dell'operatore
la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato
Stato membro di ricollocazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358 ²⁶
il fatto che sia stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 ²⁷ , se si verifica una delle seguenti circostanze: la persona interessata è armata; la persona interessata è violenta;

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6c cpv. 2 lett. a

²⁷ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541²⁸;

vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI²⁹

²⁸ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

²⁹ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

Allegato 4
(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004³⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- b. Accordo del 17 dicembre 2004³¹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008³² tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008³³ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- e. Protocollo del 27 giugno 2019³⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eudodac a fini di contrasto.

³⁰ RS **0.142.392.68**

³¹ RS **0.362.32**

³² RS **0.142.393.141**

³³ RS **0.142.395.141**

³⁴ RS **0.142.392.682**

